

Articolo di riferimento	Proposta di modifica/integrazione <i>(inserire proposte di modifica al testo dell'articolo, in maniera puntuale e concisa)</i>	Osservazioni/motivazioni <i>(inserire osservazioni o motivazioni a supporto delle modifiche proposte; max. 150 parole)</i>	Controdeduzioni MASE
<p>Articolo 1 <i> Oggetto e finalità</i></p> <p>Il DPR stabilisce prescrizioni per il riutilizzo delle acque reflue, provenienti sia da scarichi urbani che industriali, dopo trattamenti di depurazione e affinamento, per usi irrigui in agricoltura, usi industriali, civili e ambientali.</p> <p>Nel contesto normativo italiano, il riutilizzo è disciplinato a partire dal 2003 ad oggi (D.M. 185/2003). Per assicurare una continuità normativa, si è scelto di ampliare l'oggetto e l'ambito di applicazione del presente decreto rispetto al Regolamento europeo.</p>	<p>Al comma 2, dopo la lettera d), inserire: "e) il riutilizzo delle acque reflue domestiche, per i fini indicati dalle Regioni; f) il riutilizzo delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia con esclusione delle categorie industriali di cui all'articolo 14 e con le limitazioni di cui allo stesso articolo.</p> <p>SPECIFICARE FRA GLI USI AMBIENTALI ANCHE QUELLO CLIMATICO</p>	<p>L'art. 1 comma 2 afferma che il decreto disciplina il riutilizzo delle "acque reflue urbane affinate" per fini irrigui (lett. a), industriali (lett. b), civili (lett. c) e ambientali (lett. d), mentre all'art. 2 comma 1 si afferma che il decreto si applica alle acque reflue urbane (lett. a) domestiche, (lett. b) e industriali (lett. c). Si suggerisce di integrare il comma 2 dell'art. 1 con tutte le categorie di acque reflue, comprese le acque di prima pioggia.</p> <p>legare il decreto alle misure di adattamento e al PNCC</p>	
<p>Articolo 2 <i> Ambito di applicazione</i></p> <p>L'articolo 2 specifica nel dettaglio gli utilizzi consentiti.</p>	<p>Explicitare il divieto di applicazione nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sia nelle zone di tutela assoluta, sia nelle zone di rispetto ristretta ed allargata (non solo per i progetti di ricerca e i progetti pilota del comma 8).</p> <p>Integrare il campo di applicazione anche ai reflui non necessariamente derivanti da impianti di trattamento esistenti, consentire di utilizzare anche acque provenienti da abitazioni singole o piccoli nuclei attraverso la realizzazione di impianto di affinamento.</p>	<p>Il c. 2 recita: <i>Le disposizioni del presente decreto non si applicano:</i></p> <p>a) <i>al riutilizzo di acque reflue industriali presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte, sottoposto alla disciplina autorizzativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).</i></p> <p>E' necessario chiarire se il decreto si applica al riutilizzo di acque reflue industriali presso il medesimo insediamento o consorzio industriale che le prodotte sottoposto ad autorizzazioni uniche diverse da AIA e AUA (es. art. 208 D. Lgs. 152/2006; art. 12 D. Lgs. 387/2003), ad autorizzazioni ex art. 124 D. Lgs. 152/2006 (rilasciate a soggetti non rientranti in autorizzazioni uniche: gestore del S.I.L., enti pubblici, cc.) e al riutilizzo di acque reflue domestiche presso lo stesso insediamento (abitazioni, condomini, uffici,</p>	

	<p>Integrare con : riutilizzo delle acque domestiche grigie affinate per usi ambientali</p>	<p>aziende, ecc.) o consorzio industriale che le ha prodotte. Ciò è previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 dove al comma 4 lettera a) la norma vieta la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;</p> <p>Accorciare i percorsi e riutilizzare il più possibile vicino a dove si genera l'acqua reflua.</p> <p>Legare il riutilizzo anche alla riduzione dei carichi idraulici alle reti e agli impianti consentendo maggiore efficienza depurativa e minori criticità idrauliche sulle reti.(Sfioratori).</p>	
<p>Articolo 3 <i>Definizioni</i></p>	<p>Al comma 1 punto 3): per «acque affinate», ai sensi dell'articolo 3, n. 4), del Regolamento (UE) 2020/741, si intendono altresì le acque reflue urbane, domestiche o industriali che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all'allegato I, sezioni 2, 3, 4 e 5 del presente decreto;</p> <p>4) per «impianto di affinamento», ai sensi dell'articolo 3, n. 5), del Regolamento (UE) 2020/741, si intende altresì un impianto di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche o industriali o altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue industriali conformemente alle prescrizioni della Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di produrre acqua idonea a uno o più usi specificati nell'allegato I, sezione 1, del presente decreto;</p>	<p>la definizione di “acque affinate” non risulta coerente con quanto indicato all'art. 1 dove si parla di “acque reflue urbane affinate”, quindi non solo acque industriali..</p> <p>Analoga considerazione vale per la definizione di “impianto di affinamento”.</p>	
<p>Articolo 4</p>			

<p><i>obblighi in materia di qualità delle acque affinate</i></p> <p>Il gestore dell'impianto di affinamento è responsabile della qualità delle acque fino al cd punto di conformità, oltre il quale, ove presenti, sono responsabili il gestore della distribuzione e dello stoccaggio, al fine di garantire la salubrità delle acque per tutta la filiera.</p>			
<p>Articolo 5 <i>Monitoraggio</i></p> <p>Sono previsti monitoraggi per valutare il rispetto dei parametri di qualità delle acque. Le modalità e le frequenze minime sono indicate nel relativo allegato tecnico. Le valutazioni derivanti dal piano di gestione dei rischi possono integrare le prescrizioni minime, al fine di garantire un controllo adeguato a situazioni sito-specifiche.</p>			
<p>Articolo 6 <i>piano di gestione dei rischi</i></p> <p>Punto cardine introdotto dal Regolamento (UE) 741/2020 riguarda la valutazione e gestione del rischio nell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua. Il gestore dell'impianto di affinamento deve predisporre un piano di gestione del rischio, imprescindibile per presentare domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attività alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Tutte le altre parti responsabili e gli utilizzatori finali devono essere</p>	<p>Art. 6 comma 7 e comma 10. Comma 9. L'autorità sanitaria e le autorità ambientali nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza, valutano gli effetti igienico-sanitari e gli impatti ambientali connessi all'impiego delle acque affinate individuati nel piano di gestione dei rischi, anche attraverso la verifica dei monitoraggi di cui all'articolo 5.</p>	<p>Non vengono date informazioni su come deve essere gestito il periodo transitorio. Va chiarito, in relazione al piano di gestione dei rischi, cosa il gestore debba trasmettere all'autorità competente in sede di richiesta di nuova autorizzazione al riuso nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto fino alla elaborazione delle linee guida ministeriali. È sufficiente fare riferimento alle indicazioni generali riportate nella sezione 3 dell'allegato 2? Non vengono, inoltre, date indicazioni sui tempi previsti per l'approvazione del piano di gestione dei rischi Nell'Allegato II relativo a PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RIUTILIZZO DELL'ACQUA, Sezione 1 "Principali elementi della</p>	

coinvolte attivamente nella redazione del piano.		gestione dei rischi “alla lettera B) è previsto il coinvolgimento delle così definite <i>autorità ambientali</i>	
<p>Articolo 7 <i>domanda di autorizzazione</i></p> <p>L'articolo 7 introduce l'obbligo per il gestore dell'impianto di affinamento di presentare domanda di autorizzazione all'autorità competente. In aggiunta agli obblighi europei è stato introdotto a ulteriore tutela l'obbligo di inoltrare una comunicazione da parte delle altre parti responsabili all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.</p>		L'autorizzazione in capo al Gestore degli impianti di depurazione può regolare solo le attività del gestore dell'impianto. Al gestore dell'impianto, se diverso dal soggetto che effettua la distribuzione e/o l'utilizzo può essere intestatario dell'autorizzazione per le parti di competenza non per la distribuzione e/o l'utilizzo.	
<p>Articolo 8 <i>autorizzazione</i></p>	<p>Comma 1 punto 5: Fatta salva la disciplina di cui al Titolo III bis, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione ha durata quadriennale.</p> <p>Al comma 3 “L'autorità competente consulta le autorità del settore idrico e del settore sanitario scambiando informazioni con esse, e qualsiasi altra parte ritenuta pertinente.” sia aggiunto: e le Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente.</p>	<p>Chiarire il significato : il punto sembra essere in contrasto con l'art. 2 comma 2 dove si afferma che il decreto non si applica allo stesso insediamento che ha prodotto le acque se lo stesso è oggetto ad AIA (Titolo III bis, parte II del D. Lgs. 152/2006).</p> <p>Nell'allegato II relativo a PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RIUTILIZZO DELL'ACQUA, Sezione 1 “Principali elementi della gestione dei rischi “alla lettera B) è previsto il coinvolgimento delle così definite <i>autorità ambientali</i></p>	
<p>Articolo 9 <i>comunicazione</i></p> <p>È lasciata alle regioni e province autonome la facoltà di stabilire, con proprio</p>			

atto normativo che anche l'utilizzatore finale sia sottoposto alla presentazione di una comunicazione all'autorità competente.			
Articolo 10 <i>verifica della conformità e controllo</i>	Esplicitare chi è "l'autorità competente al controllo"		
Articolo 11 <i>pianificazione delle attività di affinamento delle acque reflue ai fini del riutilizzo</i>			
<p>Articolo 12 <i>modalità di riutilizzo delle acque affinate ai fini irrigui</i></p> <p>Nei casi di riutilizzo a fini irrigui in agricoltura, anche in considerazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 25 febbraio 2016, il contenuto di azoto delle acque affinate concorre al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, che dovranno essere riportati nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA). Laddove soggetto all'applicazione della Condizionalità Rafforzata della PAC di cui al Piano Strategico Nazionale approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final, del 2/12/2022 l'utilizzatore finale deve assicurare la registrazione del fosforo apportato attraverso l'irrigazione con acque affinate.</p>	<p>Articolo 12 modalità di riutilizzo delle acque affinate ai fini irrigui Nei casi di riutilizzo a fini irrigui in agricoltura, anche in considerazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 25 febbraio 2016, il contenuto di azoto delle acque affinate concorre al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, che dovranno essere riportati nel Piano di Utilizzazione Agronomica.</p> <p>Introdurre art nuovo o 12 bis specifico per il riutilizzo ambientale con specificazione del riutilizzo per l'adattamento in aree urbane</p> <p>Introdurre esplicitamente fra gli impianti di affinamento connessi ad acque domestiche o urbane (post depuratore) i sistemi naturali di depurazione (superficiali e subsuperficiali)</p>	<p>La fornitura delle analisi fisico chimiche è necessaria per una valutazione biologica e agronomica delle acque per un utilizzo corretto delle stesse anche in relazione al PUA e alla registrazione del Fosforo.</p> <p>(forestazione urbana, verde pertinenziale, evapotraspirazione, ecc. per microclima urbano)</p>	

<p>Articolo 13 <i>rapporti tra i gestori degli impianti di affinamento e i gestori della distribuzione delle acque affinate</i></p>			
<p>Articolo 14 <i>riutilizzo delle acque reflue industriali affinate</i></p> <p>Come detto sopra, il presente DPR amplia le finalità del Regolamento (UE) 741/2020, disciplinando anche il riutilizzo delle acque reflue provenienti dagli scarichi industriali, attualmente normato in Italia dal D.M. 185/2003. Novità rilevante introdotta riguarda l'applicazione dell'approccio basato sulla valutazione e gestione dei rischi.</p> <p>Il riutilizzo delle acque provenienti dagli scarichi di settori industriali che producono o utilizzano sostanze particolarmente dannose e persistenti è vietato.</p>	<p>Articolo 14 Riutilizzo delle acque reflue industriali affinate, delle acque di prima pioggia affinate e delle acque meteoriche venute a contatto con materiali o sostanze inquinanti</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è consentito il riutilizzo delle acque reflue industriali affinate, delle acque di prima pioggia affinate e delle acque meteoriche venute a contatto con materiali o sostanze inquinanti, incluse, in particolare, quelle derivanti dai settori industriali di cui all'allegato III della direttiva 91/271/CE.</p>	<p>Le acque di prima pioggia e le acque meteoriche venute a contatto con materiali e sostanze inquinanti, anche se non connessi con le attività esercitate nello stabilimento, sono assimilate alle acque reflue industriali (<i>Cass. Pen. 30 settembre 30 settembre 1999, n. 12186; Trib. Terni, 23 novembre 1999; Trib. Padova, 19 maggio 2004; Corte di Cassazione, 16 settembre 2022 n. 30360</i>).</p>	
<p>Articolo 15 <i>campagne di informazione e sensibilizzazione</i></p> <p>Nell'ottica di favorire il riutilizzo e il più ampio ricorso allo stesso è prevista l'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione.</p> <p>Nella stessa direzione si muove la previsione dell'istituzione di campagne di informazione destinate agli utilizzatori finali per incoraggiarli all'uso delle acque affinate come alternativa sicura e sosteni-</p>			

<p>bile, assicurando al tempo stesso l'uso ottimale e sicuro delle acque affinate, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale.</p>			
<p>Articolo 16 <i>informazioni al pubblico</i></p> <p>L'art. 16 riprende la disciplina dettata dall'art. 10 del Regolamento adeguandola all'ordinamento interno, stabilendo norme relative alle informazioni da mettere a disposizione del pubblico e alle informazioni sulle modalità di attuazione delle norme.</p>			
<p>Articolo 17 <i>informazioni relative al controllo dell'attuazione del riutilizzo</i></p>			
<p>Articolo 18 <i>cooperazione tra Stati membri</i></p>			
<p>Articolo 19 <i>disposizioni di salvaguardia</i></p> <p>L'articolo 19 reca una disposizione di salvaguardia in relazione alle competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del decreto in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.</p>			

	<p>Articolo 19 bis <i>Sanzioni</i></p>	<p>Al fine della corretta ed efficace applicazione della norma, è necessario prevedere le sanzioni (amministrative, pecuniarie e/o penali) da applicare in caso di violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto e in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative.</p>	
<p>Articolo 20 <i>norme transitorie e finali</i></p> <p>Le norme transitorie e finali disciplinano i casi di autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.M. 185/2003, le quali rimarranno valide fino a naturale scadenza e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del regolamento (UE).</p>			
<p>Allegato I <i>Utilizzi e prescrizioni minime</i></p>	<p>Nella Sezione 5 "Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per riutilizzo a fini ambientali e controlli" come requisiti per le acque da immettere nelle Aree umide ed habitat naturali, per la Regolazione flusso corsi d'acqua che presentano periodi di secca nell'anno, per il Recupero corsi d'acqua in cattivo stato qualitativo i valori delle tabelle dovrebbero essere quelli previsti per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici del D.Lgs. 152/06 e D.M. 260/01.</p>	<p>L'obiettivo di qualità per le acque superficiali della legislazione vigente prevede il raggiungimento e il mantenimento dello stato di qualità Buono. I valori previsti nella bozza sono quelli relativi a scarichi di impianti di acque reflue. Gli scarichi normalmente defluiscono in acque superficiali diluendosi. A meno che non si desideri "creare" corpi idrici fatti di acque reflue, i valori di Azoto e Fosforo Totale dovrebbero essere quelli della Tab. 4.1.2/a - Soglie per il LIMeco capitolo A.4 Classificazione e presentazione dello stato ecologico e chimico del D.M. 260/01 corrispondenti al Livello 2. Per quanto attiene i valori di <i>Escherichia coli</i> si rammentano riferimenti preesistenti all'interno del D.Lgs. 152/99 quando il parametro era previsto ai fini della classificazione. I valori dovrebbero essere quelli relativi al livello 2 (<1000 UFC/100 ml).</p> <p>In Tabella 2 è inserito tra i parametri richiesti per la valutazione delle classi di qualità il parametro Salinità (espresso come PSU), il cui valore limite ≥ 10psu, appare elevato ai fini irrigui in agricoltura. Il valore di Salinità non è riportato nel regolamento Europeo.</p>	



Via Icilio 7 - 00153 Roma
TEL. 06 57090200
protocollo@cert.fnob.it
www.fnob.it

		Si ritiene un valore utile ma andrebbe ridotto o comunque espresso con un'altra unità di misura (ppm ?)	
Allegato II <i>Piano di gestione dei rischi connesso al riutilizzo dell'acqua</i>			